

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

28

17 luglio 2023

Riforma fiscale:

- regime di cassa e riduzione delle ritenute per gli **esercenti arti e professioni**
- redditi prodotti dalle **entità estere trasparenti**

Nuovo **Patent Box**: focus sull'investitore negli oneri documentali per l'assunzione dei rischi

L'Agenzia delle entrate aggiorna le istruzioni per **detrazioni, oneri deducibili e crediti di imposta**

Contratti complessi di cessione di beni e commesse pluriennali tra regole attuali e nuovo **OIC 34 sui ricavi**

Ammesse le soste tecniche per i **beni importati da San Marino**

(In)deducibilità **IRAP** dei **costi per i calciatori**: lavoratori a tempo determinato per obbligo normativo

Start-up a vocazione sociale e impresa sociale del Terzo settore: aspetti giuridici e fiscali a confronto


Giurisprudenza tributaria



Contiene I.P.

 Wolters Kluwer

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n. 46) art. 1, c. 1.
Rivista settimanale - Anno XLVII



Cod. 262013
Euro 14,00

Convenzioni OCSE e Direttiva Madre-figlia

di **Maria Lucia Di Tanna,**
Carlo Zambelli e Davide Greco

 Wolters Kluwer

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, rigettato il primo e assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originaria do-

manda della contribuente; condanna l'intimata al pagamento delle spese, che liquida in euro 32.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% rimborso forfetario e oneri accessori; compensa le spese dei gradi di merito.

Commento

di Maria Lucia Di Tanna (*), Carlo Zambelli (**), e Davide Greco (***)

Dopo aver pagato il dividendo senza imposta trattenuta alla fonte, la società-madre può chiedere e ottenere il rimborso della metà del credito d'imposta di derivazione convenzionale, fatto salvo il prelievo, da parte dell'Erario italiano, dell'imposta dovuta secondo l'aliquota prevista dalla Convenzione tanto sull'ammontare rimborsato, quanto sul dividendo ricevuto.

Queste, in estrema sintesi, le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte di cassazione nell'ordinanza 13 giugno 2023, n. 16920, in commento, che aveva visto coinvolta una società di diritto francese la quale, dopo aver percepito dalla propria controllata italiana dividendi per una somma milionaria, si era vista negare [silenzio-diniego] la richiesta di rimborso del credito d'imposta di derivazione convenzionale.

I giudici della Suprema Corte sono dovuti intervenire nuovamente sull'annosa questione della compatibilità tra Direttiva 2011/96/UE, c.d. Direttiva Madre-figlia, e Convenzioni internazionali (1) contro le doppie imposizioni ribadendo, nuovamente, che la scelta fatta di applicare i benefici della Direttiva Madre-figlia in luogo di

quelli di matrice convenzionale non è da considerarsi irrevocabile.

In particolare, è stato nuovamente ribadito che: - "dopo aver pagato il dividendo senza imposta trattenuta alla fonte, la società-madre può chiedere e ottenere il rimborso della metà del credito d'imposta, fatto salvo il prelievo, da parte dell'Erario, dell'imposta dovuta secondo l'aliquota prevista dalla Convenzione tanto sull'ammontare rimborsato quanto sul dividendo, in conformità all'impegno assunto con l'altro Stato contraente";

e, che

- "[non] è corretto subordinare il rimborso della ritenuta alla circostanza che la società percipiente estera abbia effettivamente 'sborsato', nel Paese UE di residenza, l'imposta sul dividendo proveniente dall'Italia, essendo per contro (necessario e) sufficiente che tale dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo, ancorché non sussista effettivo prelievo fiscale". Si consolida, dunque, in seno alla giurisprudenza di legittimità (2), l'orientamento secondo cui in tema d'imposta sui dividendi azionari corri-

(*) Dottore commercialista in Milano.

(**) Dottore commercialista in Milano.

(***) Avvocato in Milano.

(1) Sul tema della compatibilità tra Direttiva Madre-figlia e Convenzioni si veda, su tutti, A. Manzitti, "La doppia imposizione internazionale nel difficile coordinamento tra Convenzioni bilaterali e Direttiva Madre-figlia", in *Riv. tel. dir. trib.* del 22 aprile 2020.

(2) Per la natura di credito

posta, fatto salvo il prelievo, da parte dell'Erario, dell'imposta dovuta secondo l'aliquota prevista in Convenzione (ovvero, nel caso di specie 5%), tanto sull'ammontare rimborsato quanto sul dividendo ricevuto".

Cass. civ. 12 dicembre 2022, n. 36133, con commento di D. Greco su *Italia Oggi* del 14 dicembre 2022.

In quel caso, la Suprema Corte e per la medesima questione si era pronunciata su una controversia di distribuzione transnazionale di dividendi più ha stato il risultato la sentenza